

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1966

Norme interpretative della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernenti provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

ONOREVOLI SENATORI. — Nella pratica applicazione della legge n. 590 del 26 maggio 1965, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, sono sorti alcuni contrattempi di ordine interpretativo che non solo turbano l'ordinamento sociale ed economico del settore dell'agricoltura, ma rendono pressochè inapplicabili i provvedimenti indicati dalla legge stessa.

È stato posto in evidenza il dubbio se le disposizioni relative all'attuazione del diritto di prelazione debbano essere estese anche al riscatto che sussegue alla mancata notificazione al coltivatore o ai coltivatori della proposta di alienazione del fondo o della proprietà con l'esatta indicazione del prezzo.

È vero che le modalità di sviluppo del diritto nei riguardi della prelazione non vengono ripetute per gli indirizzi attinenti al riscatto e che pertanto l'interpretazione letterale potrebbe indurre gli organi competenti a rifiutare particolari agevolazioni, per esempio il mutuo, obbligando chi del riscatto intenda avvalersi a ingiustificate rinunce, e se anche fosse possibile la concessione del mutuo i tre mesi indicati come termine massimo per il pagamento del bene da riscattare sarebbero assolutamente inadeguati allo svolgimento della pratica di trasferimento; è anche vero però che il legislatore nello stabilire il diritto a riscatto

non poteva non collegare questo ad una eventuale inadempienza del proprietario in contrapposizione alla quale dovrebbe essere considerata, logica e naturale, la rivalsa, seguendo le stesse modalità, sull'incauto acquirente.

A quanto pare le finzze interpretative possono giungere alla paradossale situazione della inapplicabilità della norma legislativa, in quanto sarebbe assolutamente conveniente per il concedente non attenersi alle indicazioni dell'articolo 8 della legge citata che con siffatta interpretazione, in evidente dispregio della certezza del diritto, indurrebbe l'interessato alla più paradossale inosservanza della norma legislativa.

Nell'arco più o meno ampio della serie casistica, la interpretazione della legge deve esser tale da non rendere vano il suo indirizzo con considerazioni elusive delle norme in essa contenute, ma deve assolutamente tendere alla rapida realizzazione della finalità di orientamento; nella fattispecie: la formazione della proprietà coltivatrice, elemento di base per la ristrutturazione sociale del settore dell'agricoltura.

Per quanto detto e per dare alla legge un'applicabilità valida ed operante si ritiene opportuno chiarirne alcuni aspetti con le indicazioni dell'articolo posto al vostro esame.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

L'avente titolo alla prelazione il quale intenda esercitare il riscatto del fondo ai sensi del quinto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ha diritto di usufruire di tutte le agevolazioni previste dall'articolo stesso.

Le disposizioni del nono comma dell'articolo citato si applicano anche nella ipotesi prevista dal precedente comma quinto.